

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1923)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OSSICINI, PARRI, BRANCA, GALANTE GARRONE,**
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ROSSI Dante

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1975

Soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni sulle quali poggiava a suo tempo la istituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari sono da decenni superate non solo sul piano scientifico e su quello della evoluzione del diritto ma anche, in modo inequivocabile, nella coscienza civile. Comprendiamo bene che i problemi collegati all'invio in osservazione e cura di soggetti, sulla base delle leggi vigenti, negli ospedali psichiatrici giudiziari sono molto complessi e non possono essere risolti con la semplice abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari. Essi hanno delle radici ideologiche, sono collegati a superati ma radicati fenomeni di costume, hanno dietro complesse motivazioni politiche, economiche, sociali.

Comprendiamo bene oltretutto che il problema potrà radicalmente essere risolto con la riforma psichiatrica e con una radicale riforma del diritto penitenziario e del diritto penale in materia.

Ma i drammatici fatti accaduti nel « manicomio criminale » di Pozzuoli, l'incredibile vicenda della fanciulla di Arezzo, semi-cieca, praticamente incapace di intendere e volere dalla nascita, che per aver urtato involontariamente un'altra degente viene inviata in manicomio criminale per due anni, sono anelli che si aggiungono ad una catena senza limiti di dolori e di vergogne che in qualche modo bisogna spezzare. I tempi di riforma del diritto penitenziario, del diritto penale e in particolare i tempi di riforma delle strutture psichiatriche si vanno rivelando incredibilmente lunghi. Non è perciò possibile fare attendere questi soggetti « degenti-reclusi » negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Questo disegno di legge, dettato da imprescindibili motivi di coscienza e che poggia su indiscutibili ragioni scientifiche oltrechè umane, non ha bisogno di ulteriori commenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono soppressi.

Art. 2.

I ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario disposti dalle vigenti leggi, per osservazione o per cura, vanno effettuati in reparti psichiatrici o in ospedali psichiatrici comuni.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni degli articoli precedenti.